

**POLIZZE VITA: NUOVE REGOLE DAL 2001**

La presente circolare segnala le nuove regole per le polizze vita ed espone la normativa precedente – che rimane applicabile per le polizze stipulate entro il 31 dicembre 2000. In calce è riportato un glossario dei termini assicurativi.

**LE REGOLE DAL 1° GENNAIO 2001**

Queste le novità dal 1° gennaio 2001:

La tassa fissa del 2,5 % sui premi versati è definitivamente abolita;

Ai fini della determinazione del regime fiscale applicabile si distinguono le seguenti tipologie di polizza\*

TIPOLOGIA POLIZZA	NUOVO REGIME FISCALE
<b>A.</b> CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CHE PREVEDONO LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE ASSICURATO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE (PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI)	Il premio versato annualmente è deducibile per un importo pari al 12% del reddito imponibile entro un limite massimo di 10 milioni di lire.
<b>B.</b> ASSICURAZIONI DI RENDITA VITALIZIA CHE NON CONSENTONO IL RISCATTO DELLA RENDITA SUCCESSIVAMENTE ALL'INIZIO DELL'EROGAZIONE	Nessun beneficio fiscale
<b>C.</b> ASSICURAZIONI PER IL CASO DI MORTE; ASSICURAZIONI PER INVALIDITA' PERMANENTE MAGGIORE DEL 5%; ASSICURAZIONI LTC**.	Si applica il regime fiscale preesistente: detrazione del 19% su un premio annuo massimo di £ 2.500.000.
<b>D.</b> CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON CONTENUTO SOSTANZIALMENTE FINANZIARIO E CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE (polizze cd. Unit Linked e Index Linked)	Nessun beneficio fiscale
<b>E.</b> ASSICURAZIONI MISTE (CONTRATTI CHE ASSICURANO PIU' RISCHI)	Il trattamento fiscale deve essere differenziato a seconda del diverso tipo di rischio assicurato (in pratica ogni frazione di premio dovrà essere ricondotta ad una delle categorie sopra elencate e subire la relativa tassazione)

\*La suddetta classificazione è quella indicata dall'I.S.V.A.P .

\*\* La sigla LTC (Long Term Care) sta ad indicare un particolare tipo di polizza finalizzata a tutelare i sottoscrittori dai rischi derivanti dalla perdita di autosufficienza a causa di malattia o invecchiamento.

Per quanto riguarda i contratti di cui al punto A (Piani Individuali Pensionistici), occorre effettuare alcune precisazioni:

- al fine di determinare l'importo deducibile si tiene conto di tutti i versamenti relativi alle forme pensionistiche complementari e individuali;
- per i lavoratori dipendenti già aderenti al fondo di categoria la quota deducibile non può superare un importo pari al doppio della quota di TFR conferita alle forme pensionistiche collettive ex D. Lgs. 124/93;
- la suddetta limitazione non si applica agli accordi tra lavoratori né ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421/92.

Al termine di ciascun periodo d'imposta occorrerà calcolare il **risultato netto** maturato. Esso è dato dalla differenza tra il valore attuale della rendita in corso di formazione a fine anno (al netto dei premi versati nell'anno) e quello della stessa rendita all'inizio dell'anno. A tale differenza, che costituisce il rendimento finanziario, dovrà essere applicata un'imposta sostitutiva pari all'11% da parte dell'impresa assicuratrice.

**CALCOLO DELLA DEDUZIONE FISCALE**

Esempi:

a) Stipula di una polizza vita con durata pari a 15 anni e premio annuo pari a £ 3.000.000. Supponendo che il reddito imponibile lordo dichiarato dal contraente sia pari a £ 30.000.000, si avrà:

$$30.000.000 \times 12\% = 1.800.000$$

Il contraente potrà dedurre l'intera somma di £ 1.800.000 dal proprio reddito imponibile. Di conseguenza il reddito al quale applicare l'aliquota IRPEF sarà pari a £ 28.200.000.

Il contraente potrà dedurre l'intera somma di € 1.800.000 dal proprio reddito imponibile. Di conseguenza il reddito al quale applicare l'aliquota IRPEF sarà pari a € 28.200.000.

b) Il premio versato annualmente ammonta a € 13.000.000, mentre il reddito imponibile lordo è pari a € 102.000.000. In questo caso si avrà:

$$102.000.000 \times 12\% = 12.240.000$$

Il contraente potrà dedurre solo € 10.000.000 dal proprio reddito imponibile, tale essendo il limite massimo previsto dalla normativa in vigore dal 1° gennaio 2001. Il reddito imponibile sarà perciò pari a € 92.000.000.

c) Il premio versato annualmente ammonta a € 10.000.000, mentre il reddito imponibile lordo è pari a € 62.000.000. In tale ipotesi si avrà:

$$62.000.000 \times 12\% = 7.440.000$$

In questo caso il contraente, pur versando un premio contenuto nel limite dei 10 milioni, non potrà dedurlo interamente dal reddito imponibile, dovendo comunque rispettare il tetto del 12% previsto dalla legge.

**TASSAZIONE DEL CAPITALE, DELLA RENDITA E DEL VALORE DI RISCATTO**

Il regime fiscale delle voci in esame varia in relazione alla tipologia di polizza sottoscritta:

**PIANI PENSIONISTICI INDIVIDUALI**

SITUAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO	TASSAZIONE APPLICATA
<b>A. RENDITA LIQUIDATA ALL'ASSICURATO</b>	Viene suddivisa in tre parti, soggette a differente tassazione: premi dedotti dal reddito – vengono assoggettati a tassazione progressiva; premi non dedotti dal reddito e rendimenti finanziari già tassati da parte dell'impresa assicuratrice nel corso del contratto – non sono assoggettati ad imposizione; rendimenti maturati durante la fase di erogazione della rendita – sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5%.
<b>B. CAPITALE LIQUIDATO ALL'ASSICURATO (NON PUO' SUPERARE IL 50% DEL VALORE MATURATO)</b>	E' soggetto a tassazione separata. Occorre però distinguere due ipotesi: capitale uguale o inferiore a 1/3 del valore maturato – la base imponibile è data dal capitale liquidabile diminuito dei premi pagati non dedotti e dei rendimenti finanziari già tassati da parte dell'impresa assicuratrice nel corso del contratto; capitale compreso tra 1/3 e 1/2 del valore maturato – la base imponibile è costituita dal capitale liquidabile.

Nell'ipotesi in cui l'assicurato deceda prima della scadenza del contratto, il capitale potrà essere liquidato agli eredi. In tal caso il regime fiscale sarà quello della tassazione separata, mentre la base imponibile sarà identica a quella di cui alla lettera B, n.1 della tabella.

**ALTRI CONTRATTI**

TIPOLOGIA DI CONTRATTO	TASSAZIONE APPLICATA
ASSICURAZIONI DI RENDITA VITALIZIA CHE NON CONSENTONO IL RISCATTO DELLA RENDITA SUCCESSIVAMENTE ALL'INIZIO DELL'EROGAZIONE	Occorre distinguere tra: <u>premi pagati e rendimenti finanziari maturati nel corso del contratto già assoggettati ad imposta dall'impresa assicuratrice</u> – non sono soggetti ad imposizione; <u>rendimenti maturati nella fase di erogazione della rendita</u> – sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12, 50%.
ASSICURAZIONI PER IL CASO MORTE	Le somme erogate sono esenti da tassazione
ASSICURAZIONI SULLA VITA CON CONTENUTO SOSTANZIALMENTE FINANZIARIO E CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE	Occorre distinguere tra: <u>capitale da liquidare</u> – è soggetto all'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra capitale e somma dei premi pagati. A tale differenza va applicato il cd. "equalizzatore"; <u>rendita</u> – è interamente soggetta a tassazione progressiva Irpef.

## 2. NORMATIVA FISCALE FINO AL 31 DICEMBRE 2000

Le principali caratteristiche del precedente regime delle polizze vita, potevano essere schematizzate come segue:

tassa fissa del 2,5% sui premi versati dal contraente;

detraibilità pari al 19% del premio annuo versato fino a 2.500.000 solo per polizze con durata superiore ai 5 anni e con esclusione della facoltà del prestito;

perdita dei benefici fiscali goduti in caso di riscatto o prestito prima che siano decorsi i 5 anni;

esenzione del capitale maturato in caso di morte dall'imposta di successione;

tassazione finale del capitale maturato pari al 12,5%;

tassazione della rendita assicurativa effettuata solo sul 60% dell'importo annuo;

impignorabilità e inalienabilità dei premi corrisposti.

### DETRAZIONE D'IMPOSTA

La detrazione d'imposta spettante al contribuente deve essere calcolata sul premio versato annualmente, applicando allo stesso la percentuale del 19%. Dal momento che tale percentuale può essere applicata ad un importo al massimo pari a £ 2.500.000, la detrazione d'imposta non potrà mai essere superiore a £ 475.000.

### TASSAZIONE DEL CAPITALE, DELLA RENDITA E DEL VALORE DI RISCATTO

Ai fini della tassazione, occorre formulare diverse ipotesi:

SITUAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO	TASSAZIONE APPLICATA
A. RENDITA LIQUIDATA ALL'ASSICURATO*	Il 60% di tale rendita é soggetto ad una tassazione progressiva per scaglioni Irpef. Il restante 40% non va dichiarato né viene tassato. L'impresa assicuratrice trattiene dalla rata della rendita una certa somma a titolo di ritenuta d'acconto. Tale ritenuta, riportata in dichiarazione dal contraente, diminuirà l'importo dell'imposta a debito.
B. CAPITALE LIQUIDATO ALL'ASSICURATO*	L'impresa assicuratrice provvede ad applicare la ritenuta (definitiva) del 12,5% sulla differenza tra la somma liquidata in caso di vita dell'assicurato e l'ammontare dei premi pagati. Se il contratto ha una durata superiore a 10 anni, tale aliquota viene ridotta del 2% per ciascun anno di durata successivo al decimo**.
C. CAPITALE LIQUIDATO AI BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO	Tale somma è esente sia dall'IRPEF che dall'imposta di successione.
D. RISCATTO DEL CAPITALE	Si applica lo stesso regime fiscale previsto per il caso B. E' chiaro che la ritenuta non va applicata ove la differenza tra il valore di riscatto e l'ammontare dei premi pagati sia pari a zero o negativa. Inoltre, occorre distinguere tre differenti ipotesi: <u>Riscatto richiesto entro i primi cinque anni dalla stipula del contratto (il contraente ha goduto del beneficio fiscale sui premi versati).</u> In tal caso l'impresa assicuratrice applica una ritenuta d'acconto (con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito) sulla somma dei premi riscossi; il contraente dovrà riportare tale somma in dichiarazione, in quanto trattasi di redditi soggetti a tassazione separata. <u>Riscatto richiesto entro i primi cinque anni dalla stipula del contratto (il contraente non ha goduto di alcun beneficio fiscale).</u> In tal caso l'impresa di assicurazione opera comunque la ritenuta d'acconto sui premi per i quali il contraente non ha ancora effettuato la detrazione d'imposta (in quanto il riscatto avviene in un periodo anteriore alla presentazione della dichiarazione). <u>Riscatto richiesto dopo cinque anni dalla stipula del contratto: mancato godimento del beneficio fiscale.</u> In tal caso nessuna ritenuta d'acconto dovrà essere applicata alla somma dei premi pagati dal contraente.

\* Nell'ipotesi in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza del contratto.

\*\* Per agevolare la comprensione di quanto esposto si forniscono i seguenti esempi:

Differenza tra capitale assicurato e somma dei premi pagati = 50.000.000

a) durata del contratto = 10 anni

in tal caso l'aliquota da applicare sarà pari al 12,50%

L'imposta dovuta sarà pari a £ 6.250.000

b) durata del contratto = 20 anni

in tale ipotesi l'aliquota da applicare alla suddetta somma sarà pari al 10%. Tale risultato è ottenuto applicando all'aliquota originaria una riduzione del 2% per ciascun anno successivo al decimo:

$2\% \times 10 \text{ anni} = 20\%$ ; il 20% di 12,50% è pari al 2,50%.

$12,50\% - 2,50\% = 10\%$

L'imposta dovuta sarà dunque pari a £ 5.000.000

### GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

<b>POLIZZA</b>	è il principale documento di un contratto di assicurazione, del quale contiene gli elementi informativi essenziali
<b>CONTRAENTE</b>	è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, paga i relativi premi ed esercita i diritti ad esso inerenti (compreso il godimento dei benefici fiscali)
<b>ASSICURATO</b>	è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
<b>BENEFICIARIO</b>	è la persona alla quale il contraente intende attribuire le somme assicurate
<b>PREMIO</b>	è la somma che il contraente paga per stipulare la polizza. E' dato dalla somma del premio "puro", del caricamento, dei costi accessori e delle imposte
<b>CARICAMENTO</b>	è il costo che va a coprire le spese sostenute dall'impresa assicuratrice
<b>COSTO ACCESSORIO</b>	è il costo relativo all'emissione del contratto e delle quietanze
<b>IMPOSTE</b>	fino al 31/12/2000 sono pari al 2,5% di ciascun premio versato

La presente circolare verrà riportata nel sito [www.studiozanetti.it](http://www.studiozanetti.it)